



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI PER LA PESCA RICREATIVA NEL COMUNE DI CERVIA

Approvato con delibera di C.C. n.36 del 23/05/2018

Oggetto del regolamento

- 1.1.** Il presente regolamento disciplina le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati, di aree di proprietà comunale o nella disponibilità, per competenza, dell'Amministrazione Comunale e dei capanni a servizio della pesca ricreativa presenti su tali aree regolarmente esistenti ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti.
- 1.2.** Ai sensi del Regolamento per "capanni regolarmente esistenti" si intendono quelli già disciplinati dal Regolamento Capanni per la pesca approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24 marzo 2004 e precisamente:
- **44 capanni** su area comunale, individuati con i numeri a partire dal 1 compreso al 44 compreso, con la esclusione dei capanni n. 11 e 12, come da planimetria Allegato A "Tavola 09 Canale del Pino";
 - **9 capanni** su area comunale di recente acquisizione (ex proprietà Agenzia del Demanio), individuati con i numeri a partire dal 45 compreso al 53 compreso, come da planimetria Allegato B "Tavola 10 Canale Immissario delle Saline";
 - **15 capanni** su area demaniale marittima, individuati con i numeri a partire dal 55 compreso al 69 compreso, gestiti per delega dall'Amministrazione Comunale, come da planimetria Allegato C "Tavola 11 Canale Bova".
- 1.3.** Tali aree di proprietà comunale o in disponibilità e tali beni sono concessi in uso a terzi in base all'art. 828 del Codice Civile in applicazione delle norme particolari che ne regolamentano l'uso stesso.
- In quanto beni patrimoniali "indisponibili" ed attesa la comune destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale implica l'attribuzione al privato di un diritto condizionato che può essere unilateralmente soppressa dall'Amministrazione stessa con la revoca dell'atto di concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico.
- 1.4.** La concessione in uso a terzi non comporta la cessione o rinuncia del concedente ai propri diritti di tutela ai sensi dell'art. 829, comma 2 del Codice Civile.

Soggetti ammessi

- 1.5.** Le concessioni possono essere rilasciate ai seguenti soggetti:
- persone fisiche;
 - enti senza finalità di lucro, che si avvalgono in modo determinante o prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
 - enti pubblici.
- 1.6.** Non possono partecipare alla procedura del Bando pubblico per l'affidamento in concessione dei capanni per la pesca ricreativa i soggetti:

- nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità;
- che non siano in possesso della piena capacità giuridica;
- nei cui confronti ci siano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, quale ad esempio il non pagamento dei canoni concessori precedenti all'avvio del presente Regolamento.

2.3 E' possibile partecipare al Bando Pubblico anche in forma di gruppo, fino ad un massimo di tre componenti e con indicazione formale di un referente.

Procedimento per l'assegnazione delle aree e dei capanni per la pesca ricreativa

- 1.7.** L'assegnazione delle aree e dei capanni per la pesca ricreativa avviene previa pubblicazione di un Bando pubblico, avviato direttamente dal Servizio competente dell'Amministrazione Comunale.
- 1.8.** Il Bando, che deve restare aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni, deve necessariamente riportare l'indicazione dei seguenti requisiti:
- a. avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda;
 - b. essere in possesso di regolare titolo abilitativo di licenza di pesca;
 - c. presentare un progetto a valenza culturale, turistico o didattico per gli enti no profit o gli enti pubblici di valorizzazione della cultura della pesca e dei paesaggi cervesi.
- 1.9.** Alla conclusione del Bando, il Servizio competente provvederà a redigere una specifica graduatoria sulla base dei seguenti elementi di priorità:
- a. residenza nel Comune di Cervia;
 - b. ordine di presentazione della domanda, definito dal numero di Protocollo assegnato dal Comune di Cervia;
 - c. in caso di parametri identici, viene riconosciuta priorità all'età anagrafica, dando privilegio al soggetto più anziano.
- 1.10.** L'assegnazione a soggetti non profit e ad Enti pubblici può avvenire solo a seguito di esaurimento della graduatoria di cui al punto precedente ed avverrà secondo l'ordine di presentazione della domanda.
- 1.11.** La graduatoria viene approvata con determina del Dirigente responsabile del servizio competente e, trascorsi i tempi per eventuali ricorsi, diventa esecutiva. Entro sessanta giorni dall'esecutività, il Servizio competente rilascia gli atti di concessione.
- 1.12.** La graduatoria ha validità quinquennale, salvo esaurimento.

Assegnazione delle concessioni

1.13. L'assegnazione dei titoli di concessione amministrativa avviene sulla base della graduatoria definitiva.

1.14. I titolari di concessioni al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento hanno la precedenza nella scelta dell'area e del relativo capanno, purché tale scelta ricada sui beni oggetto della precedente concessione.

I titolari sono comunque tenuti a presentare regolare domanda al Bando pubblico.

La Concessione

1.15. Tutte le concessioni hanno durata di anni 9 (nove), eventualmente rinnovabili.

1.16. L'assegnazione del capanno dà diritto al mantenimento della concessione d'uso per 9 anni fino a quando non si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. retrocessione della concessione per rinuncia da parte del Concessionario;
- b. revoca della concessione per i motivi di cui al successivo art. 8

1.17. Il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo che viene determinato sulla base della superficie coperta del manufatto, della superficie scoperta connessa al capanno e ai pali di sostegno della struttura da pesca.

1.18. I canoni delle concessioni vengono definiti dalla Giunta Comunale e aggiornati periodicamente dalla Giunta stessa.

1.19. Sono esclusi dal procedimento di cui al presente Regolamento i seguenti capanni:

- Capanno didattico: n. 54 (Allegato B "Tavola 10 Canale Immissario delle Saline")
- Capanni n. 6, n. 8, n. 11 e n. 12 (Allegato A "Tavola 09 Canale del Pino")

1.20. Le assegnazioni successive alla prima, nei modi fissati dal presente Regolamento, saranno subordinate al versamento da parte del nuovo Concessionario al precedente, ovvero agli eredi, di una cifra pari all'importo che deriva dai seguenti elementi:

- a) costo, documentato dalle fatture, dei materiali per la realizzazione del Capanno;
- b) costo della manodopera per la realizzazione del Capanno, documentato dalle fatture di pagamento;
- c) deprezzamento per vetustà da valutarsi annualmente nella percentuale del 2%. Qualora la realizzazione del Capanno sia stata effettuata manualmente dal Concessionario, l'importo di cui al punto b) del presente comma sarà valutato forfettariamente nella misura del 50% dell'importo di cui al punto a).

Obblighi del Concessionario

1.21. L'assegnazione dell'area di proprietà comunale (e dell'utilizzo del sovrastante capanno da pesca) costituisce obbligo alla gestione del capanno, alla sua valorizzazione ed al mantenimento del suo decoro.

1.22. La concessione non è cedibile né trasmissibile a terzi, solo agli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso del Concessionario, come regolamentato dal successivo art. 7. Il Concessionario non può sub-concedere né può locare a terzi.

1.23. Il Concessionario inoltre:

- è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a mantenere il capanno in maniera decorosa a prevenire il suo decadimento, nel rispetto dei regolamenti vigenti;
- deve provvedere a sua cura e spese alla manutenzione e pulizia dell'area concessa, fermo restando il divieto di realizzare qualsiasi recinzione e fatti salvi i diritti di terzi;
- non potrà fare del capanno uso abitativo anche a carattere temporaneo e non potrà pertanto eleggerlo a propria residenza;
- non potrà svolgere attività di tipo commerciale e, in generale, attività a scopo di lucro;
- è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti circa le modalità di utilizzo del bene che l'Amministrazione, in modo diretto o in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, riterrà di svolgere in qualunque momento.

1.24. il Comune di Cervia è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del capanno e dei manufatti esistenti. Il Concessionario è il solo responsabile di ciò che accade nell'area concessa, nel capanno e nei manufatti relativi, per infrazioni a leggi e regolamenti comunque vigenti per questo tipo di struttura e per danni a persone, animali e cose derivanti dalla sua attività e presenza nel luogo.

1.25. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del capanno e di qualsiasi altro manufatto sono a totale carico del Concessionario.

Decesso del Concessionario

1.26. Nel caso di decesso del Concessionario, gli aventi titolo al subentro sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, a richiedere contestualmente l'aggiornamento della concessione e la designazione di un rappresentante nei confronti del Comune. Il rappresentante della concessione non assume alcuna preminenza nei confronti dei co-interessati, ma svolge la funzione di referente per tutto ciò che è relativo alla concessione.

1.27. Tutti gli eredi legittimi e testamentari hanno diritto al subentro e quindi alla nomina di un rappresentante. La domanda di subentro alla concessione, prodotta congiuntamente dagli aventi diritto al subentro, deve contenere la designazione del rappresentante di cui al

comma 1 e deve essere corredata da apposita dichiarazione cumulativa sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 s.m.i. dalla quale risultino i nominativi dei soggetti individuati quali eredi. La designazione del rappresentante si riterrà validamente resa nel caso in cui sia disposta da tutti gli eredi aventi titolo.

1.28. Decorso il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data di decesso del Concessionario senza che sia pervenuta alcuna richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, verrà adottato un provvedimento di decadenza della concessione. Espletata la procedura di cui sopra, il Comune procederà autonomamente all'individuazione di un nuovo Concessionario mediante l'utilizzo della graduatoria vigente.

1.29. Qualora un capanno, ancorché legittimamente autorizzato, non venga riassegnato e rimanga senza Concessionario per un periodo superiore a 24 mesi, dovrà essere rimosso e l'area ripristinata e bonificata, a cura e spese dell'ultimo Concessionario.

Revoca

1.30. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

1.31. Sono cause di revoca della concessione le seguenti:

- Lo stato di degrado e di incuria del capanno, anche a seguito di formale diffida a mantenerne il decoro e prevenirne il decadimento;
- Il mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- Il perdurare del mancato pagamento di una o più annualità del canone fissato all'atto di concessione, anche a seguito di invio della comunicazione di sollecito di pagamento;
- L'abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; la cessione a terzi è ammessa nel solo caso di morte del Concessionario, esclusivamente a favore degli eredi legittimi e testamentari, come previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
- Qualora il Concessionario si renda responsabile di violazioni edilizie ed urbanistiche sull'area e/o sul manufatto oggetto della concessione, che costituiscono automaticamente inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;
- L'ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, o derivanti da norme di legge o da regolamenti;
- Il verificarsi della perdita dei requisiti di assegnazione e/o il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di partecipazione all'asta pubblica di assegnazione.

In caso di revoca della concessione, al Concessionario non spetta alcun indennizzo, rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Gestione della fase transitoria all'avvio del Regolamento

1.32. Al fine di dare avvio a quanto previsto dal presente Regolamento, si rende necessario formalizzare la situazione degli aventi diritto ai sensi del Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 24 marzo 2004.

1.33. Gli aventi diritto sono pertanto individuati in base ai seguenti elementi:

- aver partecipato al Bando del soggetto deputato all'assegnazione, così come definito nell'atto suindicato;
- aver presentato domanda di concessione al Comune di Cervia del bene oggetto della propria assegnazione;
- aver pagato il canone concessorio senza soluzione di continuità dal momento dell'assegnazione;

1.34. I soggetti così individuati hanno la precedenza, come definita nel precedente Art. 4 comma 2, solo in riferimento ai beni oggetto della precedente concessione.

1.35. Poiché non sono previsti nuovi capanni rispetto alle attuali concessioni, il nuovo Assegnatario è tenuto al riconoscimento di quanto previsto all'Art. 5 comma 6 al Concessionario ultimo. Qualora uno o più capanni non vengano scelti da alcun soggetto della graduatoria definitiva, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla pubblicazione della graduatoria, tali capanni dovranno essere rimossi e l'area ripristinata e bonificata, a cura e spese dell'ultimo Concessionario. Resta nella facoltà dell'Amministrazione di valutare eventuali altri utilizzi degli stessi a beneficio della comunità, previo accordo con l'ultimo Concessionario.

Collaborazioni col sistema associativo

1.36. L'Amministrazione Comunale può decidere di svolgere le attività di promozione e di verifica di quanto prescritto nel presente regolamento anche mediante la collaborazione del sistema associativo del mondo della pesca, sottoscrivendo apposite convenzioni che definiscano contenuti e modalità di collaborazione.